

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2440 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2017

che modifica la decisione di esecuzione 2014/190/UE per quanto riguarda la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili

[notificata con il numero C(2017) 8300]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 91, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/190/UE della Commissione ⁽²⁾ fissa, tra l'altro, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile («IOG») e l'elenco delle regioni ammissibili all'IOG, a norma dell'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (2) Con il regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 la dotazione specifica dell'IOG è stata aumentata.
- (3) Le regioni ammissibili all'IOG per il periodo 2017-2020 sono determinate in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, facendo tuttavia riferimento agli ultimi dati annuali disponibili sulla disoccupazione giovanile. A norma dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le spese a titolo dell'IOG sono ammissibili fino al 31 dicembre 2023, sia per le regioni già elencate nell'allegato IV della decisione di esecuzione 2014/190/UE sia per le regioni ammissibili all'IOG per il periodo 2017-2020. L'elenco già esistente dovrebbe pertanto continuare ad applicarsi. È pertanto opportuno, per ragioni di chiarezza e di trasparenza, che l'allegato IV della decisione di esecuzione 2014/190/UE comprenda entrambi gli elenchi e sia modificato di conseguenza.
- (4) Conformemente all'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1303/2013, la ripartizione per Stato membro delle risorse aggiuntive dovrebbe seguire la stessa procedura della ripartizione iniziale. La ripartizione annuale della dotazione specifica dell'IOG, fissata a prezzi 2011 nell'allegato III della decisione di esecuzione 2014/190/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (5) Al fine di consentire agli Stati membri di organizzarsi in anticipo, la ripartizione annuale dovrebbe inoltre essere indicata in prezzi correnti per riflettere l'indicizzazione in ragione del 2 % annuo, in conformità dell'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato X della decisione di esecuzione 2014/190/UE.
- (6) La decisione di esecuzione 2014/190/UE dovrebbe quindi essere modificata,

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2014/190/UE della Commissione, del 3 aprile 2014, che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020 (GUL 104 dell'8.4.2014, pag. 13).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modifiche alle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e alle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea (GU L 335 del 15.12.2017, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 470).

